



28924-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 687/2020
LUIGI AGOSTINACCHIO		CC - 09/07/2020
GIUSEPPE COSCIONI		R.G.N. 4654/2020
FABIO DI PISA		
ANTONIO SARACO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

letta la requisitoria del Procuratore generale, nella persona del sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**Ritenuto in fatto**

1. In data 13 gennaio 2020, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'impugnazione cautelare, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in relazione al reato di estorsione.

1.1. Più in particolare, l'inammissibilità è stata dichiarata sul rilievo della mancata notificazione dell'istanza alle persone offese, per come disposto dall'art. 299, comma 3, cod.proc.pen.

2. (omissis) , a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 299, comma 2, bis, cod.proc.pen.

Il ricorrente ripercorre la *ratio legis* delle innovazioni introdotte all'art. 299, cod.proc.pen. dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 e richiama i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, con particolare riguardo al tema della estendibilità anche nell'ambito dei reati contro il patrimonio dell'onere informativo imposto dal comma 4-bis della menzionata norma. Osserva, quindi, come tale onere non riguardi tutte le ipotesi in cui vi sia un delitto commesso con violenza alla persona, ma soltanto quelle in cui vi siano elementi concreti che facciano temere per la sicurezza della persona offesa in caso di modifica dello stato cautelare cui l'imputato si trova sottoposto.

Sulla base di tale premessa si assume che il Tribunale non ha in alcuna maniera valutato la vicenda cautelare, limitandosi a osservare come l'istanza non fosse stata preventivamente notificata alla persona offesa. Aggiunge che il Tribunale non si è accorto che la richiesta di sostituzione era stata avanzata anche ai sensi dell'art. 275, comma 4-bis, cod.proc.pen., a causa delle precarie condizioni di salute di (omissis) .

Tanto veniva aggiunto per sostenere che la notifica alla persona offesa dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare previsto dall'art. 299, comma 4-bis, cod.proc.pen. è obbligatoria solo nelle ipotesi di sopravvenuta mancanza o affievolimento delle esigenze cautelari, ma non quando la richiesta sia dettata da ragioni di salute incompatibili con lo stato detentivo.

2. A seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la Procura generale, nella persona del sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

### **Considerato in diritto**

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il tema offerto dal ricorso è quello dell'ambito applicativo dell'incombente previsto (per quel che qui interessa) dall'art. 299, comma 4-bis, cod.proc.pen. Il ricorrente ha richiamato il principio di diritto secondo il quale la maggior tutela che si rinviene nella norma in esame non riguarda le ipotesi in cui la condotta violenta si connota della occasionalità. In tal senso, invero, si è avviata una condivisa elaborazione giurisprudenziale che delinea i contorni dell'istituto, precisando che la notifica alla persona offesa dell'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non riguarda quelle ipotesi di reato commesse con violenza alla persona che siano connotate della occasionalità della condotta,

giacché «soltanto il riferimento a un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero a concrete possibilità di ritorsioni permette di individuare un fondamento razionale alla norma, tale da giustificare la compressione dei diritti processuali dell'indagato sottoposto a limitazione della libertà personale» (Sez. 2, sentenza n. 25135 del 25/05/2016, Grosso).

In tal senso, più di recente è stato precisato che «in tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la partecipazione della persona offesa all'incidente cautelare e, dunque, il diritto a ricevere la notifica della richiesta del pubblico ministero o dell'imputato previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., sussiste nei casi di delitti commessi con violenza alla persona che consentono di ritenere esistente un pericolo di recidiva "personale" per la vittima. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la relazione intercorrente tra autore e vittima che giustifica il sacrificio del diritto dell'indagato ad una rapida definizione dell'incidente cautelare a vantaggio del diritto della persona offesa a fornire il suo contributo alle decisioni in tema di libertà, è quella in cui quest'ultima presenti un rischio "personale", candidandosi ad essere nuovamente vittima dello stesso autore del reato per cui si procede)», (Sez. 2, Sentenza n. 17335 del 28/03/2019, Ambrogio, Rv. 276953).

2. Alla luce dell'enunciato principio di diritto, dunque, l'onere della notificazione alla persona offesa non può essere fatto discendere solo dal titolo di reato, dovendo essere presenti anche elementi concreti significativi di un pericolo di recidivanza in danno della stessa persona offesa. Correlativamente, il giudice procedente o il Tribunale del riesame investito della questione dovrà valutare - con motivazione esplicita o comunque desumibile dal tenore generale del provvedimento- se al delitto connotato da violenza si ricollegli un concreto pericolo di intimidazione, ritorsioni o vittimizzazione secondaria ripetuta tali da escludere che si sia in presenza di reati minori ovvero vi sia soltanto un debole rischio di danno per le vittime» (Sez. 2, sentenza n. 25135 del 08/06/2016, Grosso).

3. «Tale opzione interpretativa si presenta strettamente collegata alla esegesi dell'atto di indirizzo europeo (la direttiva 2012\29\UE) che ha generato la modifica dell'art. 299 cod. proc. pen. La lettura le norme interne alla luce delle indicazioni fornite dalle Direttive è infatti un obbligo che incombe sul giudice nazionale dato che le direttive, anche dopo la loro attuazione, costituiscono atti normativi di indirizzo che orientano l'interpretazione delle norme interne (CGUE, 10.4.1984, causa C-14/83, Von Colson et Kamann.; CGUE, 13.11.1990, causa C-106/89, Marleasing; CGUE, 14.7.1994, causa C-91/92, Faccini Dori; CGUE, 23.2.1999, causa C-63/97, BMW; CGUE, 27.6.2000, cause riunite C-240/98-C-244/98, Océano Grupo Editoria! e Salvat Editores,; CGUE, 23.10.2003, causa C-

408/01, Adidas Salomon e Adidas Benelux; CGUE., 9.12.2003, causa C-129/00, Commissione c. Rep.italiana.). Spetta al giudice nazionale dare alla legge adottata per l'attuazione della direttiva, in tutti i casi in cui il diritto nazionale gli attribuisce un margine discrezionale, un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle esigenze del diritto dell'Unione (CGUE, 10.4. 1984, causa C-14/83, Von Colson et Katmann). Nel caso in esame la Direttiva 2012\29\UE orienta innegabilmente verso la predisposizione di forme di tutela "aggravata" nei confronti delle vittime vulnerabili e con rischio di vittimizzazione personale, ma invita contestualmente ad una estensione generalizzata dei diritti di partecipazione della persona offesa, che con specifico riguardo al procedimento de libertate richiedono un bilanciamento con quelli della persona ristretta. L'atto europeo infatti se da un lato indica la necessità di favorire la partecipazione di "tutte" le persone offese al procedimento ed al processo, dall'altro invita a tenere in considerazione la relazione tra autore e vittima nell'ambito degli incidenti cautelari. L'art. 1 dell'atto di indirizzo stabilisce infatti che «scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali». Tale obiettivo è diffuso nel corpo dell'intero atto di indirizzo e risulta ulteriormente declinato attraverso la richiesta agli Stati membri di individuare precisi obblighi di informazione in capo all'autorità che procede, anche con specifico riguardo alla possibilità di consentire il controllo sulle scelte di inazione del pubblico ministero (artt. 6 e 11 direttiva 2012\29\UE). Con riguardo ai provvedimenti de libertate la normativa europea prevede, invece, la necessità di operare un bilanciamento tra i diritti della vittima e quelli della persona ristretta almeno nei casi in cui emerga il rischio di un possibile danno per l'autore del reato correlato alla comunicazione di provvedimenti di scarcerazione, ed in tal modo valorizza, seppur in modo indiretto, il fatto che il 4 delitto si insedi nell'ambito di relazioni qualificate caratterizzate da un conflitto duraturo e patogeno (art. 6, §§ 5 e 6 Direttiva 2012\29\1.1E)», (Sez. 2, Sentenza n. 17335 del 28/03/2019, Ambrogio, Rv. 276953, già citata, in motivazione).

4. Nel caso in esame, il tribunale, per come correttamente denunciato dal ricorrente, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul solo rilievo del titolo di reato, senza indicare l'esistenza di un rischio personale a carico della persona offesa, ricavabile dalle specificità del fatto delittuoso in contestazione, senza assolvere l'obbligo di motivazione sopra enunciato.

5. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame che valuterà l'esistenza di elementi concreti che facciano emergere una situazione di pericolo in relazione alla persona offesa, nel senso fin qui specificato.

6. Va disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.

**p.q.m.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Roma, sezione riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.

Roma, 9 luglio 2020


Il Consigliere estensore

Antonio Saraco



Il Presidente

Mirella Cervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 OTT. 2020

IL



IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

